

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

L'ASSESSORE REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

CALENDARIO VENATORIO 2014/2015

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "*Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale*" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO in particolare l'articolo 22 comma 5 lettera a) della Legge Regionale 1 settembre 1997, n. 33 che nella formulazione originaria recitava " il cacciatore ha diritto di accesso nell'ambito territoriale di caccia ricadente nella provincia di residenza; ha altresì accesso ad altri due ambiti della Regione, secondo il criterio cronologico di presentazione delle relative istanze nel caso che non sia raggiunta in essi la densità massima di cui al comma 3; a parità di condizione cronologica avranno la preferenza i cacciatori residenti in ambiti contigui. A partire dalla prima domenica del mese di novembre al cacciatore è altresì consentito l'esercizio della caccia alla selvaggina migratoria, oltre che all'interno dell'ambito territoriale di caccia di residenza e di quelli prescelti anche negli altri ambiti della Regione senza obblighi di partecipazione economica;

VISTA la sentenza n° 4 del 2000 della Corte Costituzionale che ha dichiarato incostituzionale la lettera a) del comma 5 dell'articolo 22 della Legge Regionale 1 settembre 1997;

VISTA la Legge Regionale n°7 del 8 maggio 2001 articolo 11 comma 2 lettera d) che così recita "a) Il cacciatore ha diritto di accesso nell'ambito territoriale di caccia in cui ricade il comune di residenza; ha altresì accesso ad altri tre ambiti della Regione, secondo il criterio cronologico di presentazione delle relative istanze nel caso in cui non sia raggiunta in essi la densità massima di cui al comma 3; a parità cronologica, hanno la preferenza nell'ordine i parenti fino al secondo grado, i cacciatori residenti in ambiti territoriali contigui appartenenti alla stessa provincia, i cacciatori residenti in ambiti territoriali contigui appartenenti ad altre province. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste in sede di emanazione del calendario venatorio può consentire, ai cacciatori residenti nella Regione, l'effettuazione, nell'arco della stagione venatoria, con una partecipazione economica di lire 10.000 ad ambito, di un numero di giornate di caccia variabile tra i venti e i trenta destinate alla sola selvaggina migratoria, limitatamente a due ambiti territoriali di caccia della Regione, come stabilito dal calendario venatorio.";

VISTO l'art. 20 comma 7 lettera d) della L. R. n. 19 del 22/12/2005 che così recita " al comma 5 lettera a) dell'articolo 22 della Legge Regionale 1 settembre 1997, 33, come modificato

dall'articolo 11 della Legge Regionale 8 maggio 2001, n°7, la parola “due” è sostituita con la parola 2 quattro”;

VISTO in particolare l'articolo 19 comma 1 della L.R. n. 33 del 1 settembre 1997 che recita “l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste con le procedure di cui al comma 1 dell'articolo 18 determina le date di apertura e di chiusura dell'attività venatoria, nel rispetto dell'arco temporale compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 di gennaio dell'anno successivo” ed alla lettera b)specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: Colombaccio *Columba palumbus*”. Visto anche il comma 1 bis che recita “ I termini di cui al comma 1, lettere a), b) e c), possono essere modificati per determinate specie in relazione a situazioni ambientali, biologiche, climatiche e meteorologiche delle diverse realtà territoriali. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste autorizza tali modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica; i termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

VISTO il rinvio all'art.18, L.n. 157/1992 previsto dall'art. 2, comma 5, L.R. n. 33/1997 e dall'art.10 della L.R. N° 7/2001;

CONSIDERATO che a seguito dell'emanazione delle direttive 79/409/CEE - “Uccelli” e 92/43/CEE - “Habitat” è stata istituita la Rete Natura 2000, costituita da aree destinate alla conservazione della biodiversità, denominate Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Zone Speciali di Conservazione (ZSC) che hanno l'obiettivo di garantire il mantenimento ed il ripristino di habitat e conservazione di specie particolarmente minacciate mediante specifiche misure di conservazione stabilite dagli stati membri;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 dell'8 settembre 1997 che disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE relativa alla *conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, che ha stabilito i Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione e a Zone di Protezione Speciale (ZPS);

VISTO il Piano Regionale Faunistico 2013/2018 , che costituisce unico strumento di pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale e di ogni intervento per la tutela della fauna selvatica;

SENTITO ai sensi dell'art. 18, co. 1, L.R. n. 33/1997 il *Comitato Regionale Faunistico Venatorio* che nella seduta del 19 maggio 2014 ha espresso il proprio parere;

PRESO ATTO che in adempimento agli obblighi internazionali e comunitari ed in esecuzione delle indicazioni dei Piani Regionali Faunistico Venatori sono state istituite, lungo le rotte di migrazione, zone di protezione (*parchi naturali, riserve naturali, oasi di protezione, Siti Natura 2000, ecc*), individuate nell'all. B al presente decreto;

PRESO ATTO che, sotto il complessivo grado protezionistico assicurato alla fauna selvatica, è stato attuato il *Piano Regionale dei parchi e delle Riserve Naturali*;

PRESO ATTO che in Sicilia, sono state istituite, nei limiti territoriali dettati dall'art. 14, co. 6, L.R. n. 33/1997, Aziende Faunistico Venatorie e Aziende Agro Venatorie, oltre che allevamenti di fauna selvatica a scopo di ripopolamento di cui all'allegato B al presente decreto;

CONSIDERATO che in Sicilia con Decreto n. 46/GAB del 21 febbraio 2005 dell'Assessorato Regionale per il Territorio e l'Ambiente (ARTA) sono stati istituiti n° **204** Siti di Importanza Comunitaria (SIC), n° **15** Zone di Protezione Speciale (ZPS) e n° **14** aree contestualmente SIC e ZPS, per un totale di **233** aree e che successivamente il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con Decreto del 2 agosto 2010 (Supplemento ordinario n. 205 alla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010), ha riportato per la Sicilia **217** SIC dei 218 SIC precedentemente identificati con il Decreto ARTA del 21/02/2005 n. 46 e del 05/05/2006, escludendo il SIC ITA090025 “Invaso di Lentini”;

CONSIDERANDO che l'art. 2 della *Convenzione di Parigi* del 18 ottobre 1959 resa esecutiva in Italia con L.n. 812 del 24 novembre 1978 protegge tutti gli uccelli durante il periodo di

riproduzione, e gli uccelli migratori anche durante il percorso di ritorno nei luoghi di nidificazione;
CONSIDERATO che la Convenzione di Berna del 19 settembre 1979 resa esecutiva in Italia con L. 5 agosto 1981 n. 503, la Direttiva 2009/147/CE, così come in precedenza la Direttiva 79/409/CEE, non indicano date precise in merito all'inizio ed alla fine della stagione di caccia ma, lasciando agli Stati membri dell'Unione la definizione dei calendari venatori, si limitano a stabilire che gli uccelli selvatici non possano essere cacciati durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori e, limitatamente agli uccelli migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale);

CONSIDERATO che l'art. 7 della direttiva n. 2009/147/CE, secondo cui «*In funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità le specie elencate nell'allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale*» ha trovato, per pacifico insegnamento della Corte Costituzionale, attuazione tramite l'art. 18 della legge n. 157 del 1992 che contempla appositi elenchi nei quali sono previste le specie cacciabili, i relativi periodi in cui ne è autorizzato il prelievo venatorio, nonché i procedimenti diretti a consentire eventuali modifiche a tali previsioni. Ne consegue che lo stesso art. 18 garantisce, nel rispetto degli obblighi comunitari e internazionali, standard minimi e uniformi di tutela della fauna sull'intero territorio nazionale (cfr., ex plurimis, *Corte Costituzionale sent. n. 536/2001; sent. n. 227/2003; sent. n. 233/2010*);

CONSIDERATO che, secondo l'ISPRA rientra nelle facoltà delle Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade (tra attività venatoria e migrazione pre-nuziale o termine del periodo riproduttivo) nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento *Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in the EU*"; che anche questa possibilità è prevista dalla "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici";

SENTITE ai sensi dell'art. 8, comma 3, L.R. n. 33/1997 le notizie e le proposte utili alla formulazione del Calendario Venatorio 2014/2015 fornite dalle Unità Operative periferiche del Servizio 7°, Ripartizioni Faunistico Venatorie, a seguito di acquisizione del parere dei rappresentanti delle associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste presenti nella provincia di competenza;

VISTE le indicazioni inoltrate dalle Ripartizioni Faunistico Venatorie, ai sensi dell'art. 8, lettera p) della sopra citata L.R. n. 33/1997 circa i territori comunali nei quali consentire l'uso del furetto munito di idonea ed efficiente museruola;

VISTO il comma 2 dell'art. 18 della legge 157/92;

VISTA la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici", redatta dalla Commissione Europea, ultima stesura febbraio 2008, ed in particolare il capitolo 2;

VISTO il parere espresso ai sensi dell'art. 18 comma 2, legge n.157/92 dall'ISPRA, nota prot. n. 21476 del 22/05/2014, riguardante la proposta di pre-apertura della caccia il primo di settembre 2014 alla Tortora, al Colombaccio ed al Coniglio Selvatico senza limitazione di giornate cacciabili;

CONSIDERATO che l'Istituto in parola ha espresso parere favorevole per l'anticipazione, limitatamente a tre giornate, della caccia alla Tortora, parere non favorevole per l'anticipazione della caccia al Colombaccio;

VISTA la "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42";

RITENUTO che i motivi delle scelte effettuate dall'Amministrazione in tema di preapertura della caccia sono ascrivibili a quella sfera di discrezionalità tecnica propria di ogni pubblica amministrazione;

RITENUTO, tuttavia, di esporre dettagliatamente le ragioni per le quali si adotta il presente calendario venatorio e per le quali alcune parti di detto parere non sono condivisibili facendo riferimento alle motivazioni tecnico-biologiche di seguito indicate:

a) - con riferimento alla caccia al Coniglio selvatico, considerato che questa specie, adottando una strategia di tipo "opportunistico" molto legata alla disponibilità trofica, correlata con le differenti

fasi di sviluppo della vegetazione (Gibb et al., 1985), è una specie potenzialmente in grado di riprodursi tutto l'anno (Gibb e Williams, 1994), che i periodi di riproduzione variano in maniera notevole in funzione della latitudine, che in Sicilia, dove la specie raggiunge anche i 1800 metri slm, la stagione riproduttiva inizia già in autunno e si protrae fino all'inizio dell'estate (Fallico, 2000), che esistono differenze in relazione all'altitudine, con un ritardo fino ad un mese nelle zone più elevate dell'isola, che da recenti conteggi di Coniglio selvatico in aree campione (Lo Valvo et al., 2005; Lo Valvo et al., 2008) i valori di densità ottenuti risulterebbero nella norma se confrontati con i valori ottenuti da altri autori sia su popolazioni siciliane (Siracusa e Caruso, 2001) sia su popolazioni del nord Italia (Meriggi, 2001), che la specie non risulta minacciata sia a livello globale (IUCN, 2011) sia a livello locale, che un'anticipazione del prelievo, con una conseguente chiusura anticipata, viene considerata una misura di tutela per questo lagomorfo, evitando la sovrapposizione con il periodo di maggiore frequenza delle riproduzioni, si ritiene di poter modificare il periodo di prelievo attuando un'anticipazione del periodo di prelievo venatorio a carico del Coniglio selvatico. Inoltre, in merito alle indicazioni fornite dall'ISPRA per la gestione del Coniglio selvatico, l'Amministrazione nell'anno 2014 ha adottato degli interventi di ricostituzione della popolazione di Coniglio selvatico mediante la traslocazione di esemplari catturati in area airside dell'Aeroporto Falcone Borsellino di Palermo e nel sito archeologico Akrai di Palazzolo Acreide (SR). Pertanto si conferma il prelievo venatorio nel periodo della preapertura;

b) - con riferimento al parere dell'ISPRA di posticipare la data di apertura della caccia al Colombaccio al primo di ottobre si osserva: che il Colombaccio è una specie la cui popolazione nidificante in Sicilia viene considerata sedentaria, che l'areale siciliano di questa popolazione ha avuto, nell'arco di un trentennio, una notevole espansione, passando da una copertura del 43,1% nel periodo 1979-83 (Massa, 1985), al 52,5% nel periodo 1984-92 (Lo Valvo et al., 1993), al 91,2% nel periodo 1993-2006 (AA.VV., 2008), colonizzando anche alcune isole minori, (è di comune evidenza che la specie in Sicilia ha colonizzato addirittura anche giardini ed i viali alberati dei centri urbani ivi incluso le grandi città), che a livello globale la specie non è ritenuta minacciata (IUCN, 2011), che a livello europeo attualmente la specie è considerata in buono stato di conservazione (non SPEC) (BirdLife, 2004), che nel documento della *Rete Rurale Nazionale & LIPU (2012) - Uccelli comuni in Italia - Gli andamenti di popolazione dal 2000 al 2011*, la specie è data in incremento forte (+ 360 % negli ultimi dieci anni), che l'ISPRA ha definito la specie in buon stato di conservazione, che questa specie è caratterizzata, in generale in Europa, da un periodo riproduttivo particolarmente esteso, con una coda di dipendenza dei giovani che si può protrarre sino alla fine di ottobre, che in Sicilia sono state accertate nidificazioni fino al mese di agosto, con giovani ancora dipendenti dai genitori nella prima settimana di settembre, che alla popolazione sedentaria si aggiungono, nel periodo autunno-invernale, anche contingenti migratori e/o svernanti, che la migrazione post-riproduttiva inizia a settembre e termina nel mese di novembre, con un picco collocabile nel mese di ottobre, con individui provenienti dai Paesi dell'Europa centro-orientale, che a latitudini meridionali, come in Sicilia, il picco del transito autunnale è più tardivo, che un'anticipazione del periodo di prelievo venatorio per questa specie, inciderebbe prevalentemente sulla popolazione locale, ritenuta in uno stato di conservazione più che ottimale e tutelerebbe la popolazione migratrice e/o svernante di provenienza extraregionale.

Per quanto detto, il parere dell'ISPRA di posticipazione dell'apertura della caccia a questa specie il primo di ottobre non è condivisibile. Pertanto si conferma il prelievo venatorio nel periodo della preapertura;

c) con riferimento alla data di apertura della caccia alla Quaglia si rileva che la sovrapposizione di dieci giorni con il periodo di fine riproduzione e dipendenza (20 settembre) indicato nel documento "Key Concepts" è consentita dal documento "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici"; che in Sicilia, a causa della particolare posizione geografica detto periodo è considerato finito alla metà di luglio (Lo Valvo et al., 1993); che nel documento della *Rete Rurale Nazionale & LIPU (2012) - Uccelli comuni in Italia - Gli andamenti di popolazione dal 2000 al 2011*, la specie è data in incremento moderato; che in base a quanto sopra esposto alla data del 20 settembre sono presenti in Sicilia soggetti che hanno terminato il periodo riproduttivo e soggetti migratori provenienti da aree

di nidificazione più settentrionali. Pertanto, il parere espresso dall'ISPRA di posticipare la data di apertura della caccia alla Quaglia il primo di ottobre non è condivisibile, e per l'effetto tale data resta fissata il 21 settembre 2014

d) – con riferimento al parere sfavorevole sulla proposta di chiusura della caccia al *Tordo bottaccio al Tordo sassello ed alla Cesena* si ritiene di doversi adeguare al parere dell'ISPRA;

e) – con riferimento al parere sfavorevole sulla proposta di chiusura della caccia ad *Alzavola, Canapiglia, Fischione, Germano reale, Mestolone, Codone, Moriglione, Pavoncella, Beccaccino, Folaga, Gallinella d'acqua, Porciglione* si ritiene di doversi adeguare al parere;

f)– con riferimento alla necessità di tutelare maggiormente l'Anatra marmorizzata si condivide il parere dell'ISPRA di posticipare ulteriormente, al primo di novembre, l'apertura della caccia agli anatidi negli AA.TT.CC. TP2, SR2, RG2; si condivide il parere di precludere l'attività venatoria nei Pantani di contrada Pozzillo nel comune di Salemi; si condivide il parere di precludere dall'elenco delle specie cacciabili l'Alzavola negli AA.TT.CC. TP2, SR2 e RG2 mentre, per quanto riguarda i Pantani della Sicilia sud-orientale, si rileva che sugli stessi grava il divieto assoluto di caccia derivante dall'istituzione di Riserva naturale; non si condivide il parere di precludere l'attività venatoria nel Lago Trinità presso Castelvetrano perché i recenti dati di presenza dell'Anatra marmorizzata mostrano che la specie risulta assente dall'isola durante il periodo di svernamento; che le caratteristiche ambientali del lago Trinità risultano scarsamente vocate alla permanenza della specie stessa la quale predilige, come riportato nel Piano d'azione per l'Anatra marmorizzata (Andreotti A., 2007), “*pantani ed acquitrini caratterizzati da ampie distese di acqua laminari*”; che lo stesso piano d'azione per la tutela della specie non indica la sospensione dell'attività venatoria tra le misure di tutela di quest'area umida; che l'attività venatoria costituisce un disturbo temporaneo che non altera nel tempo il sito, visto anche il divieto dell'uso di pallini di piombo nelle aree umide, e alleggerisce il disturbo negli invasi artificiali circostanti più idonei alla permanenza della specie. Inoltre si ritiene di potere consentire, negli stessi A.A.T.T.C.C il prelievo venatorio, dal 1 ottobre 2014, del Beccaccino, della Folaga, della Gallinella d'acqua e del Porciglione in quanto non esiste il rischio di abbattimento per confusione ed in quanto dette specie in genere frequentano ambienti diversi da quelli prediletta dall'Anatra marmorizzata;

g) con riferimento al parere sfavorevole sulla data di chiusura della caccia alla Quaglia (*Coturnix coturnix*) l'Amministrazione si conforma al parere;

h) - con riferimento alla parere sfavorevole sulla proposta di consentire il prelievo venatorio della Lepre italica negli ATC PA1, PA2 ed in alcuni comuni degli ATC ME 1, SR 1 e SR 2 non essendo al momento in possesso di dati scientifici aggiornati tali da motivare il discostamento dal parere, l'Amministrazione si conforma;

i) - con riferimento al parere di anticipazione della chiusura della caccia alla Beccaccia dal 31 gennaio 2015 al 31/12/2014 si osserva: che nella pubblicazione Spagnesi M., L. Serra (a cura di), 2003 uccelli d'Italia Quad. Cons. Natura, 16, Min. Ambiente – Istituto Nazionale della Fauna selvatica Andreotti afferma che “*I movimenti pre-riproduttivi divengono consistenti in febbraio e si protraggono fino ai primi di aprile*”; che nella bibliografia citata nella “Relazione tecnico-scientifica sull'individuazione delle decadi riferite all'Italia nel documento “Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC” a cura di Andreotti A., Serra L., Spina F. INFS 2004 tutti gli otto lavori, citati alle pag. 35-36, tratti dalla letteratura venatoria italiana, riportano che la migrazione prenuziale ha inizio a partire dal mese di febbraio; che la tendenza della popolazione europea della specie è valutata stabile da due pubblicazioni scientifiche successive al rapporto di BirdLife International (Wetlands International 2006. Waterbird Population Estimates- Fourth Edition; Delany et al., 2009); un capitolo della pubblicazione più recente (Delany et al., 2009) verte sullo stato di conservazione della beccaccia e riporta: un aumento della specie nidificante in Danimarca, Irlanda, Paesi Bassi e Spagna, una stabilità o un lieve incremento in Francia, un declino in Germania, Lettonia, Regno Unito ed Ucraina; sulla base di questi dati la popolazione è giudicata globalmente stabile; che il prelievo di beccacce avverrà secondo quanto stabilito dal *Piano di Gestione Internazionale della beccaccia* di cui all'allegato A per ciò che riguarda il *protocollo emergenza freddo*.

Inoltre si osserva che nel piano di gestione europeo dedicato a questa specie il prelievo venatorio è considerato un fattore di rischio complessivamente di importanza media, ma viene sottolineata la necessità che venga assicurata un'efficiente raccolta ed analisi dei dati relativi ai carnieri realizzati. Tale condizione non è ancora attuata in Sicilia e pertanto, seguendo il principio di precauzione, si rende opportuno stabilire un carnieri prudenziale, in attesa di poter formulare limiti di prelievo supportati dalle suddette statistiche. In questo contesto è adottabile un carnieri giornaliero e stagionale rispettivamente di 3 e 20 capi per cacciatore.

Secondo il documento “*Key Concepts*” la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 20 agosto (2° decade di agosto) e quello di inizio della migrazione prenuziale al 10 gennaio (2° decade di gennaio).

Si evidenzia ancora che:

- 1- Non sono mai state effettuate analisi scientifiche sull'apparato sessuale (*dosaggio ormonale sulle gonadi*) delle beccacce nel periodo di svernamento sul territorio italiano. Tali studi sono altresì stati effettuati in Francia su tipiche aree di svernamento che presentano caratteristiche climatiche analoghe a quelle italiane. I dati francesi dimostrano che l'apparato sessuale delle beccacce non è attivo fino alla terza decade di febbraio. Questo studio ha permesso il prolungamento della data di chiusura della caccia alla beccaccia in Francia al 21 Febbraio, chiaramente con tetti di prelievo ridotti e misure di protezione in caso di ondate di gelo.
- 2- Gli studi svolti in Italia dall'ex INFS presso la tenuta presidenziale di Castelporziano (A. Aradis, et altri, 2004) riportano piccoli movimenti erratici di beccacce causati dalla necessità di procurarsi cibo in aree contigue più favorevoli (*fattore trofico*). Queste analisi non appaiono assolutamente indicative per stabilire un'attivazione ghiandolare finalizzata a un movimento che coinvolgerebbe i maschi adulti spingendoli ad una migrazione precoce, addirittura partire dalla prima decade di Gennaio, rendendosi così necessaria la chiusura della caccia al 31 dicembre per proteggere la migrazione pre nuziale degli stessi (Linee Guida Beccaccia -ISPRA 2010)
- 3- Le catture e l'inanellamento delle Beccacce svolto da Novembre 2010 ad Aprile 2011 presso la Tenuta di San Rossore, effettuato dagli inanellatori autorizzati ISPRA, all'interno del Centro Studi Beccaccia di San Rossore-Pisa, registrano il picco di presenze di beccacce (*grazie all'arrivo da sud di quelle in migrazione pre nuziale*) al 19 di Marzo. I contatti e le catture di Gennaio sono sul contingente presente e invariato come numero (CSB San Rossore, 2011)
- 4- I dati comunicati dal 7° Workshop Woodcock dell'UICN, svoltosi a San Pietroburgo, sul monitoraggio della nidificazione nelle classiche aree di riproduzione russe (*riguardanti la migrazione italiana*) ci dicono di migrazione pre nuziale ritardata (Y.Ferrand, ONCFS France). Risulta ormai un trend consolidato, così come è sempre più ritardata la migrazione post nuziale (*autunno*) a causa dell'innalzamento delle temperature minime. In sintesi gli inverni iniziano più tardi e tendono a prolungarsi.
- 5- Facendo riferimento alle direttive europee che stabiliscono il divieto di caccia agli uccelli migratori nel periodo di riproduzione, si afferma che il termine del 31 gennaio, così come consolidato nella Legge 157, è un termine corretto per la chiusura della caccia alla beccaccia. Le beccacce svernanti in Italia, del tutto simili a quelle del resto d'Europa (Y. Ferrand e F.Gossmann: *La Bécasse de bois. Histoire naturelle*: 2010), non presentano fenomeni di riattivazione sessuale nel mese di Gennaio e di conseguenza comportamenti ad esso collegati (*anticipo di migrazione*) tali da far configurare la necessità di chiudere anticipatamente la caccia alla Beccaccia.

Come suggerito dal Piano di gestione europeo (azione prioritaria) va prevista l'introduzione di un efficiente e rapido sistema di sospensione del prelievo in presenza di eventi climatici sfavorevoli alla specie (nevicata in periodo di svernamento e/o periodi di gelo protratti), che inducono le beccacce a concentrarsi in aree circoscritte dove divengono particolarmente vulnerabili. Per quanto sopra si conferma la chiusura del prelievo venatorio della Beccaccia al 31 gennaio 2015;

l) con riferimento al parere di consentire per tutto il mese di settembre la caccia alla Tortora per un

massimo di tre giornate, si ritiene di doversi adeguare al parere;
m) con riferimento al parere di esercitare la caccia al Merlo nel periodo 21 settembre – 1° ottobre esclusivamente nella forma di appostamento, si ritiene di doversi adeguare al parere;
VISTO che il Piano di abbattimento di cui all'art. 8 dell'allegato "A" al presente Calendario Venatorio proposto dall'Amministrazione è stato condiviso dall'ISPRA;
VISTO l'art. 18, comma 2, della L.R. n° 33/1997 che assoggetta alle disposizioni del Calendario Venatorio le Aziende Faunistico-Venatorie e le Aziende Agro-Venatorie;
CONSIDERATO che a prescindere dai pochi parziali discostamenti dal parere dell'ISPRA nessun danno può derivare alle popolazioni di fauna selvatica stante che l'Amministrazione ha proposto un piano di abbattimento, di cui all'allegato "A" al presente decreto, che è stato condiviso dall'ISPRA;

D E C R E T A

- ART. 1** - Le premesse fanno parte integrante del presente decreto;
ART. 2 – L'esercizio della caccia per l'annata venatoria 2014/2015 è regolamentato secondo le disposizioni contenute nell'allegato "A" facente parte integrante del presente decreto;
ART. 3 - Le zone del territorio agro-silvo-pastorale dove l'esercizio venatorio non è consentito, quelle riservate alla gestione privata della caccia e le zone dove l'attività venatoria è consentita in forma programmata (AA.TT.CC), sono indicate nell'allegato "B", facente parte integrante del presente decreto;
ART. 4 – Nei Siti Natura 2000 e nelle rispettive fasce di rispetto di 150 metri contigue ad essi, l'attività venatoria è vietata, ad eccezione di quelli dove è espressamente consentita dal Piano regionale Faunistico Venatorio 2013/2018.
ART.5 – Nelle isole minori e nei Siti Natura 2000 dove l'attività venatoria è consentita, con le limitazioni e le prescrizioni dettate dal PRFV 2013/2018, la stessa sarà regolamentata con specifici provvedimenti;

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito web dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea

Palermo 13 giugno 2014

L'Assessore
Avv. Ezechia Paolo Reale
firmato

CALENDARIO VENATORIO 2014/2015

ART. 1 – Luoghi di caccia

Il cacciatore residente in Sicilia è autorizzato ad esercitare l'attività venatoria nell'ambito territoriale di caccia di residenza e negli ambiti territoriali nei quali è stato ammesso a seguito di specifica richiesta presentata alla Ripartizione Faunistico Venatoria competente per territorio.

Il cacciatore regionale, inoltre, può esercitare la caccia alla sola selvaggina migratoria in un massimo di n° 4 AA.TT.CC. della Regione, a sua scelta, con esclusione degli A.T.C. ME3 (Isole Eolie), PA3 (Ustica), TP3 (Isole Egadi), TP4 (Pantelleria) e AG3 (Isole Pelagie) previo regolare versamento di € 5,16 per ogni ATC.

La settimana venatoria ha inizio il lunedì e si conclude la domenica. Il cacciatore, a sua libera scelta, può scegliere n° 3 giornate di caccia settimanali, escludendo i giorni di martedì e venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è, in ogni caso, vietato. In nessun caso il cacciatore può superare il numero complessivo di tre giornate di caccia per settimana.

L'attività venatoria deve essere praticata in via esclusiva nelle forme previste dalla L.R. n° 33/97 e successive modifiche ed integrazioni, mediante l'impiego dei mezzi consentiti dall'art. 13 della Legge del 11/02/1992, n° 157.

ART. 2 - Documenti

Il cacciatore per l'esercizio dell'attività venatoria deve essere munito di:

- 1) libretto personale di porto di fucile e di licenza di caccia in corso di validità;
- 2) Attestazione del versamento della tassa di concessione governativa relativa al libretto personale di porto di fucile e di licenza di caccia;
- 3) Attestazione del versamento dell'addizionale di €5,16 ai sensi dell'art.24 della legge 157/92;
- 4) Attestazione del versamento della tassa di concessione governativa regionale (art.30 L.R. 1 settembre 1997 n.33);
- 5) Attestazione del versamento della tassa di concessione governativa regionale (art. 13 L.R n. 7 del 2001) per ogni ambito territoriale di caccia in cui il cacciatore è stato eventualmente ammesso oltre a quello di residenza Attestazione del versamento per ogni ambito territoriale di caccia eventualmente prescelto per esercitare la caccia alla sola fauna migratoria;
- 6) polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi;
- 7) polizza assicurativa per infortuni correlata alla caccia, con i massimali previsti dall'art. 17, commi 7 e 8, della L.R. n. 33/97 e succ. mod. ed integr.; si rappresenta a tal riguardo che, ai sensi dell'art. 33 comma 1 della L.R. n. 1/2008, il pagamento del premio assicurativo deve essere eseguito su polizze prepagate autorizzate dalle agenzie assicurative che garantiscano il versamento del premio effettuato, oppure prepagato tramite banca, ufficio postale o rete telematica sui moduli predisposti dalle agenzie assicurative;
- 8) tesserino venatorio rilasciato dalla Regione Siciliana per il tramite del Comune di residenza

I versamenti relativi ai punti b) e c) possono essere effettuati in unico bollettino; i versamenti relativi ai punti d), e) ed f) possono essere effettuati in unico bollettino.

Il cacciatore non residente in Sicilia autorizzato ad esercitare l'attività venatoria in un ambito territoriale di caccia in cui è stato ammesso, utilizza il tesserino venatorio rilasciato dalla regione o dalla provincia di residenza. La validità del tesserino rilasciato dalle altre regioni, ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria nella Regione Siciliana, è subordinata al rispetto della vigente legislazione e del presente calendario venatorio ed in particolare al numero delle giornate settimanalmente consentite, cumulabili, ai fini del conteggio, con le giornate di caccia fruite in altre regioni.

Ogni cacciatore deve annotare in modo indelebile, negli appositi spazi del tesserino, il giorno e l'ambito territoriale di caccia (ATC) scelto all'inizio dell'attività venatoria giornaliera; qualora nella stessa giornata esercita l'attività venatoria in più di uno ambito territoriale di caccia (ATC), al fine di avere dati omogenei sui capi abbattuti per ATC, deve compilare una pagina del tesserino per ogni ATC prima di iniziare l'attività venatoria. Il cacciatore deve registrare sul tesserino venatorio tutti i capi abbattuti. I capi di selvaggina stanziale dovranno essere registrati subito dopo l'abbattimento. I capi di selvaggina migratoria dovranno essere registrati nell'apposito spazio del tesserino entro le ore 13.00 del giorno di caccia scelto; nel caso di prosecuzione dell'attività venatoria oltre le ore 13.00, i capi di selvaggina ulteriormente abbattuti nel pomeriggio dovranno essere registrati alla fine della battuta di caccia.

ART. 3 - Orari

La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.

Le Ripartizioni Faunistico Venatorie provvederanno alla divulgazione degli orari ufficiali nel territorio di propria competenza.

ART. 4 – Calendario (Specie e periodi di prelievo venatorio)

Negli ambiti territoriali di caccia, l'attività venatoria è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, ad esclusione del martedì e del venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso vietato e, comunque, per non più di 3 giornate settimanali a libera scelta del cacciatore, per i seguenti periodi e per le specie sotto elencate:

I cacciatori non residenti in Sicilia non sono autorizzati ad esercitare l'attività venatoria negli Ambiti territoriali di caccia in regime di preapertura.

I cacciatori non residenti in Sicilia, in regime di preapertura, sono autorizzati ad esercitare la caccia nelle aziende faunistico venatorie e nelle aziende agro venatorie.

Preapertura

- a) dal 01 settembre al 20 settembre 2014 incluso:
mammiferi: Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*)
- b) nei giorni 1- 6 – 7 settembre nella sola forma da appostamento temporaneo:
uccelli: Tortora (*Streptopelia turtur*);
- c) nei giorni 1-7-13-14-20 settembre:
uccelli: Colombaccio (*Columba palumbus*);

Apertura generale

- d) dal 21 settembre 2014 al 14 dicembre 2014 incluso:
mammiferi: Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*)
- e) dal 21 settembre 2014 al 31 gennaio 2015
mammiferi: Volpe (*Vulpes vulpes*).
- f) dal 21 Settembre 2014 al 24 gennaio 2015
uccelli: Colombaccio (*Columba palumbus*).
- g) dal 21 settembre al 31 ottobre 2014 incluso
uccelli: Quaglia (*Coturnix coturnix*);
- h) dal 21 settembre 2014 al 31 dicembre 2014 incluso:

uccelli: Merlo (*Turdus merula*)

i) dal 1 ottobre 2014 al 31 dicembre 2014 incluso:

uccelli: Allodola (*Alauda arvensis*).

l) dal 1 ottobre 2014 al 10 gennaio 2015 incluso:

uccelli: Cesena (*Turdus pilaris*), Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), Tordo sassello (*Turdus iliacus*),

m) dal 1 ottobre 2014 al 19 gennaio 2015 incluso:

Alzavola (*Anas crecca*), Beccaccino (*Gallinago gallinago*), Canapiglia (*Anas strepera*), Codone (*Anas acuta*), Fischione (*Anas penelope*), Folaga (*Fulica atra*), Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), Germano reale (*Anas platyrhynchos*), Mestolone (*Anas clypeata*), Moriglione (*Aythya ferina*), Pavoncella (*Vanellus vanellus*), Porciglione (*Rallus aquaticus*);

- negli Ambiti territoriali di caccia SR2; RG2, TP2 il prelievo venatorio degli Anatidi ha inizio dal 1 novembre 2014;
- negli Ambiti territoriali di caccia SR2; RG2, TP2 il prelievo venatorio del Beccaccino, della Folaga, della Gallinella d'acqua e del Porciglione ha inizio dal 1 ottobre 2014;
- negli Ambiti territoriali di caccia SR2, RG2 e nel territorio del comune di Mazara del Vallo, non è consentito il prelievo venatorio dell'Alzavola (*Anas crecca*) per evitare abbattimenti, per confusione, di esemplari di Anatra marmorizzata (*Marmaronetta angustirostris*)

n) dal 1 ottobre 2014 al 31 gennaio 2015 incluso:

beccaccia (*Scolopax rusticola*).

Conformemente a quanto suggerito dal *Piano di gestione* europeo della Beccaccia, la caccia a questa specie dovrà essere sospesa attraverso apposito provvedimento qualora si dovessero verificare eventi climatici sfavorevoli alla sua salvaguardia quali:

- bruschi cali delle temperature minime (< 10 °C in 24 ore);
- verificarsi di un'ondata di gelo di durata stimabile in 6 – 7 giorni o più;
- verificarsi di forti neviccate e coperture nevose protratte nel tempo.

La sospensione della caccia alla Beccaccia avverrà all'occorrenza di una sola delle condizioni su enunciate.

o) dal 21 settembre 2014 al 31 gennaio 2015 incluso:

uccelli : Gazza (*Pica pica*), Ghiandaia (*Garrulus glandarius*).

p) dal 1 novembre 2014 al 31 gennaio 2015 incluso:

mammiferi: Cinghiale (*Sus scrofa*).

q) dal 1 ottobre al 30 ottobre 2014 incluso,

uccelli: Tortora (*Streptopelia turtur*);

inoltre

- il Colombaccio nel mese di settembre 2014 e nel mese di gennaio 2015 può essere cacciato esclusivamente nella forma da appostamento temporaneo;
- il Merlo, la Gazza e la Ghiandaia dal 21 al 30 settembre 2014 possono essere cacciate esclusivamente nella forma da appostamento temporaneo;
- al fine di non recare disturbo alle altre specie dal 1 al 31 gennaio 2015 la caccia alla Gazza ed alla Ghiandaia è consentita esclusivamente nella forma da appostamento temporaneo;
- dal 1 al 10 gennaio 2015 la caccia al Tordo bottaccio, al Tordo sassello ed alla Cesena è consentita esclusivamente nella forma di appostamento temporaneo;

- dal 1 al 31 dicembre 2014 la caccia all'allodola è consentita esclusivamente nella forma di appostamento temporaneo;

ART.5 - Prescrizioni inerenti la caccia alla volpe

Il prelievo venatorio della Volpe (*Vulpes vulpes*) dalla data di apertura al 31 dicembre 2014 è consentito sia in forma libera che in battuta con l'ausilio dei cani da seguita e da tana. La battuta deve essere autorizzata preventivamente dalla Ripartizione Faunistico Venatoria competente per territorio. La caccia in battuta è regolata con provvedimento da emanare da parte delle Ripartizioni Faunistico Venatorie entro il 5 settembre 2014. Dal 1 al 31 gennaio 2015 la caccia alla Volpe in forma libera, al fine di evitare disturbo alle altre specie e per aderire al parere dell'ISPRA, è consentita esclusivamente da appostamento temporaneo e senza l'ausilio di cani. Dal 1 al 31 gennaio 2015 la caccia alla volpe in battuta con l'ausilio dei soli cani da seguito, è consentita a seguito di autorizzazione della Ripartizione Faunistico Venatoria competente per territorio. Dal 1 al 31 gennaio 2015 le battute sono autorizzate dalle Ripartizioni Faunistico Venatorie in aree circoscritte e comunque in zone in cui non si arreca eccessivo disturbo ad altre specie ed in special modo alla Coturnice (*Alectoris graeca whitakeri*) ed alla Lepre italiana (*Lepus corsicanus*);

I regolamenti per la caccia alla Volpe in battuta devono essere predisposti dalle Ripartizioni Faunistico venatorie nel rispetto delle linee generali di seguito riportate:

1) le singole squadre per la caccia alla volpe in battuta sono formate da un minimo di sei fino ad un massimo di 35 cacciatori fra i quali devono essere previsti:

- a) il capo squadra che iscrive la squadra presso la Ripartizione Faunistico- Venatoria competente per territorio, organizza e dirige la battuta, controlla il numero e l'elenco dei partecipanti alla battuta, cura l'apposizione dei cartelli segnalatori nella zona individuata per la battuta, controlla ed assegna le poste prima della battuta, controlla il numero dei capi abbattuti;
- b) i cacciatori in squadra che non devono abbandonare la posta assegnatagli dal caposquadra fino al segnale di fine battuta;
- c) i conduttori dei cani che sono autorizzati al recupero dei capi feriti;

2) la caccia in battuta può avere inizio previa delimitazione della zona individuata con cartelli apposti un'ora prima dell'alba; l'inizio ed il termine della battuta deve essere segnalato da apposito avviso acustico udibile in tutta la zona interessata;

3) tutti i cacciatori partecipanti alla battuta devono indossare un gilet di colore arancione che li renda facilmente visibili sul territorio al fine di aumentare la sicurezza, portare ben visibile il distintivo della squadra e raggiungere le poste con l'arma scarica;

4) i conduttori dei cani possono caricare l'arma solo al momento in cui la muta viene sciolta, tutte le armi devono essere scaricate al segnale di fine battuta.

ART.6- Prescrizioni inerenti la caccia al cinghiale

La caccia al cinghiale è consentita dal 1 novembre 2014 al 31 gennaio 2015.

La caccia in forma vagante, dal 1 novembre 2014 al 31 dicembre 2014, è consentita nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di carattere generale previsti dalla L.R 33/97 e del presente provvedimento;

Dal 1 al 31 gennaio 2015 la caccia al cinghiale in forma libera, al fine di non arrecare disturbo alle altre specie e per aderire al parere dell'ISPRA, è consentita esclusivamente da appostamento temporaneo e senza l'ausilio di cani;

La caccia al Cinghiale (*Sus scrofa*) in battuta con l'ausilio di cani è consentita da lunedì 3 novembre 2014 al 31 gennaio 2015; la caccia in battuta con l'ausilio dei cani è esercitabile solo a seguito di autorizzazione rilasciata dalla Ripartizione Faunistico Venatoria nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì. Dal 1 al 31 gennaio 2015 la caccia al Cinghiale in battuta è consentita solamente con l'ausilio di cani da seguita.

La caccia al Cinghiale in battuta, viene regolata con provvedimento da emanarsi entro il 1° ottobre 2014 da parte delle Ripartizioni faunistiche venatorie, nel rispetto dei seguenti indirizzi:

1) possono essere autorizzate non più di cinque squadre a battuta per ambito territoriale di caccia contraddistinte con un numero, in cui i cacciatori ammessi devono iscriversi;

- 2) per il solo ATC ME2 della provincia di Messina possono essere autorizzate fino a 10 squadre, a battuta, , contraddistinte con un numero, in cui i cacciatori ammessi devono iscriversi;
- 3) le singole squadre per la caccia al cinghiale in battuta sono formate da un minimo di sei fino ad un massimo di trentacinque cacciatori, fra i quali devono essere previsti:
 - a) il caposquadra, il quale iscrive la squadra presso la Ripartizione Faunistico Venatoria, organizza e dirige la battuta, controlla il numero e l'elenco dei partecipanti alla battuta, cura l'apposizione dei cartelli segnalatori nella zona individuata per effettuare la battuta, controlla ed assegna le poste prima della battuta, controlla il numero dei capi abbattuti;
 - b) i cacciatori in squadra che non devono abbandonare la posta assegnatagli dal caposquadra fino al segnale di fine battuta;
 - c) i conduttori dei cani che sono autorizzati al recupero dei capi feriti;
- 4) la caccia in battuta può avere inizio previa delimitazione della zona individuata con cartelli apposti un'ora prima dell'alba; l'inizio ed il termine della battuta deve essere segnalato da apposito avviso acustico udibile in tutta la zona interessata;
- 5) tutti i cacciatori partecipanti alla battuta devono indossare un gilet di colore arancione che li renda facilmente visibili sul territorio al fine di aumentare la sicurezza, portare ben visibile il distintivo della squadra e raggiungere le poste con l'arma scarica;
- 6) i conduttori dei cani possono caricare l'arma solo al momento in cui la muta viene sciolta, tutte le armi devono essere scaricate al segnale di fine battuta.

ART. 7- Prescrizioni inerenti gli ambiti territoriali di caccia prescelti per l'esercizio dell'attività venatoria limitatamente alla fauna selvatica

Il prelievo venatorio alla selvaggina migratoria, negli ATC scelti per la migratoria, è possibile per un numero massimo complessivo di 28 giornate, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente calendario venatorio. L'ambito o gli ambiti territoriali di caccia scelti per la migratoria devono essere indicati nel tesserino venatorio al momento del suo rilascio dal funzionario comunale incaricato, previa esibizione della ricevuta di versamento di € 5,16 ad ambito. Il versamento, che può essere cumulativo per i quattro ambiti ed anche con i versamenti della tassa di concessione regionale e con la tassa di ammissione in ATC di non residenza, va effettuato su c/c n.10575900 intestato al Banco di Sicilia, cassiere della Regione Siciliana, recante la causale "Tassa per caccia alla selvaggina migratoria nello o negli AA.TT.CC. scelti". La sezione del bollettino di c/c postale relativa all'attestazione di versamento, deve essere consegnata all'Ufficio del Comune all'atto del rilascio del tesserino.

ART. 8 – Piano di abbattimento

Il cacciatore può abbattere, per ogni giornata di caccia, complessivamente 15 capi di selvaggina. Per le seguenti specie il cacciatore deve, inoltre, rispettare le limitazioni sotto riportate:

	LIMITE MASSIMO GIORNALIERO	LIMITE MASSIMO STAGIONALE
Quaglia	5	25
Beccaccia	3	20
Tortora	5	25
Allodola, Moriglione, Beccaccino, Mestolone,	10	50
Codone, Pavoncella, Canapiglia	5	25
Coniglio selvatico	3	

ART. 9– Allenamento e addestramento cani

L'attività di allenamento e di addestramento dei cani, in aderenza al parere dell'ISPRA, può essere svolta solo di mattina, limitatamente alle aree in cui è consentito l'esercizio venatorio e senza possibilità di sparo, nelle tre settimane che precedono l'apertura della caccia ,con l'esclusione dei due giorni precedenti l'apertura stessa.

ART. 10– Regolamentazione e divieti inerenti l'uso del furetto

L'uso del furetto per la caccia al Coniglio selvatico è così regolamentato:

1 - negli Ambiti Territoriali di Caccia della provincia di Agrigento l'uso del furetto è consentito dal 1° settembre 2014 al 19 novembre 2014 incluso, ad eccezione di tutto il territorio dei comuni di Cattolica Eraclea e di Cianciana, dove l'uso del furetto è consentito dal 1° settembre 2014 al 30 ottobre 2014 incluso.

2 - negli Ambiti Territoriali di Caccia della provincia di Caltanissetta l'uso del furetto è consentito dal 1 settembre al 30 ottobre 2014 incluso, in tutto il territorio;

3 - negli Ambiti Territoriali di Caccia della provincia di Catania è consentito dal 1 settembre al 30 novembre 2014 incluso; dal 1 al 15 dicembre 2014 l'uso del furetto è consentito esclusivamente negli anfratti lavici etnei; nel territorio del comune di Mineo non è consentito l'uso del Furetto.

4 - negli Ambiti Territoriali di Caccia della provincia di Messina l'uso del furetto è consentito esclusivamente nell' ATC ME3- Isola di Vulcano, dal 1 ottobre al 30 novembre 2014; negli altri ATC di Messina non è consentito.

5 - negli Ambiti Territoriali di Caccia della provincia di Palermo l'uso del furetto è consentito esclusivamente nei comuni di Baucina, Caccamo, e Ciminna (PA2),) dal 1 settembre al 30 ottobre 2014 incluso, nonché nell'isola di Ustica dal 1 settembre al 30 novembre ;

6- negli Ambiti territoriali di caccia della Provincia di Ragusa l'uso del furetto è consentito esclusivamente nei territori comunali di Chiaramonte Gulfi, Comiso, Vittoria e Acate dal 15 settembre al 30 ottobre 2014.

7 - negli Ambiti Territoriali di Caccia della provincia di Trapani, l'uso del furetto è consentito, dal 1 settembre al 5 novembre 2014 incluso, in tutti i comuni ad esclusione del territorio dei comuni di Favignana e di Vita dove è vietato; nel ATC TP4 (Pantelleria) è consentito dalla data di apertura della caccia nell'isola e fino al 5 novembre 2014.

L'uso del furetto è vietato in tutti gli Ambiti Territoriali di Caccia delle province di Enna, e Siracusa. Durante l'uso venatorio è obbligatorio munire il furetto di idonea ed efficiente museruola.

E' vietato portare e/o utilizzare il furetto nelle aree in cui l'uso non è consentito.

ART. 11 – Ulteriori limitazioni dei luoghi di caccia

Dal 1 al 31 gennaio 2015 incluso, l'attività venatoria può essere praticata nei boschi, nei seminativi arborati (vanno inclusi fra i seminativi arborati anche i terreni utilizzati a seminativo con presenza di piante sparse di carrubo), negli uliveti privi di frutto pendente, negli acquitrini, corsi d'acqua e laghetti artificiali, anche se le acque risultano profonde oltre i tre metri. Per la caccia alla volpe in forma libera non possono essere utilizzati cani. Per la caccia al cinghiale in battuta possono essere utilizzati solo cani da seguita.. Per la caccia alla Beccaccia (*Scolopax rusticola*) possono essere utilizzati esclusivamente cani appartenenti alle razze da ferma;

ART. 12 – Siti Natura 2000 e I.B.A. (Important Bird Areas)

Nei Siti Natura 2000 e, nel rispetto dell'articolo 1 comma 5 bis della Legge 157/92 e s.m.i., introdotto dall'articolo 42 della Legge 96/2010, per una fascia di rispetto di 150 metri contigua ad essi, ad eccezione di quelli dove è espressamente consentita nei modi e nei tempi previsti dal PRFV 2013/2018 e dal decreto n. 442/2012 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, l'attività venatoria è vietata.

Nei Siti Natura 2000 dove l'attività venatoria è consentita dal Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013/2018, sarà regolamentata con specifici provvedimenti.

La cartografia di tutte le zone SIC e ZPS presenti in Sicilia è scaricabile dal sito:

ftp://ftp.dpn.minambiente.it/Cartografie/Natura2000/schede_e_mappe/Sicilia/

In aderenza al Piano Regionale Faunistico Venatorio, nelle porzioni di I.B.A. (Important Bird Areas) presenti nel territorio della Regione Siciliana non rientranti in Zone di protezione speciale (ZPS), vengono applicati i "criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione

relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)” previsti dal DM del 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente e delle Tutela del Territorio e del Mare; Pertanto nelle porzioni di territorio esterno alla ZPS delle seguenti IBA l'attività venatoria è consentita dal 1 ottobre 2014 al 31 gennaio 2015 ; nel mese di gennaio è consentita esclusivamente la caccia al cinghiale e solamente nei giorni di sabato e domenica per le altre specie per cui il calendario venatorio ne prevede il prelievo venatorio;

IBA 152 Isole Eolie
IBA 153 Monti Peloritani
IBA 154 Nebrodi
IBA 155 Monte Pecoraro e Pizzo Cirina
IBA 156 Monte Cofano
IBA 157 Isole Egadi
IBA 158 Stagnone di Marsala e Saline di Trapani
IBA 162 Zone Umide del Mazarese
IBA 163 Medio corso e foce del fiume Simeto
IBA 164 Madonie
IBA 166 Biviere e Piana di Gela
IBA 167 Pantani di Vendicari e di Capo Passero
IBA 168 Pantelleria e Isole Pelagie
IBA 215 Monti Sicani

Le cartografie sono consultabili sul sito:

<http://www.pcn.minambiente.it/viewer/index.php?project=natura>

ART. 13 – Limitazione nell’utilizzo di munizionamento a pallini di piombo

Sia per evitare il rischio di avvelenamento da piombo, sia per adempiere all’accordo internazionale (legge nazionale n. 66 del 6.2.06) denominato AEWA (African-Eurasian Waterbird Agreement), finalizzato alla conservazione degli uccelli acquatici migratori, accordo che, stipulato nell’ambito della Convenzione di Bonn per la Conservazione delle Specie Migratrici, comporta la necessità per gli Stati firmatari di attuare una serie di azioni per la tutela degli uccelli acquatici migratori, ivi comprese alcune misure volte a garantire la sostenibilità del prelievo venatorio e sia in adempimento a quanto previsto dall'art.1 del decreto n. 442 del 10 agosto 2012 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, è vietato l’utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, langhe e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne, di tutto il territorio regionale in cui è consentito l’esercizio venatorio., nonché per la caccia agli ungulati.

ART. 14. Divieti e prescrizioni

Non è consentita la posta alla Beccaccia e neanche, sotto qualsiasi forma, la caccia da appostamento al Beccaccino;

Nelle aree percorse da incendi è vietata l'attività venatoria ;

Per la caccia da appostamento è fatto obbligo al cacciatore di raggiungere la località di caccia con l'arma in custodia, purché scarica o smontata;

L'attraversamento di zone intercluse tra zone autorizzate alla pratica venatoria è consentito anche con l'arma montata, purché scarica

E’ vietato, per la caccia agli uccelli acquatici, l'uso di imbarcazioni o natanti di qualunque genere, per disturbare o fare involare o radunare gli uccelli, se finalizzato al loro abbattimento . Ciò, anche, al fine di evitare impatti negativi sulla fauna tutelata che potrebbe essere facilmente confusa con specie cacciabili.

La caccia con il falco è vietata in tutte le isole minori e nelle aree contigue alle aree protette e a tutti i siti Natura 2000 per una fascia estesa 1 Km. dai loro confini, anche nel rispetto dell’art. 1 comma 5bis della legge 157/92 e s.m.i., introdotto dall’art. 42 della legge 96/2010.

ART. 15 - Aree di divieto di caccia

a) La caccia è vietata nel raggio di 1000 metri dai seguenti valichi montani

Valico	Elevazione m s.l.m	Coordinate geografiche
1. Portella Colla (Isnello – PA)	1.425	37° 52' 04" N – 14° 00' 18" E
2. Portella di Mandarini (Petralia Soprana - PA)	1.208	37° 51' 34" N – 14° 05' 59" E
3. Portella Colle Basso (Cesarò - ME)	1.335	37° 53' 21" N – 14° 35' 27" E
4. Portella Biviere (Cesarò – ME)	1.281	37° 57' 18" N – 14° 42' 35" E
5. Portella della Busica (Tortrici - ME)	1.228	37° 58' 31" N – 14° 17' 51" E
6. Portella Zilla (Roccella Valdemone - ME)	1.165	37° 58' 59" N – 14° 59' 54" E
7. Contrada Cardone (Antillo - ME)	811	37° 59' 34" N – 15° 12' 14" E

b) Nel ATC CL2 in provincia di Caltanissetta l'attività venatoria è vietata sulle aree interne alle dighe Comunelli, Disueri e Cimìa nonché nell'area interna alla Piana del Signore;

c) L'attività venatoria è vietata nelle zone di cui **all'allegato "B"** del presente Decreto.

ART. 15 – Aziende faunistico-venatorie e agro-venatorie

Le norme del presente calendario venatorio valgono anche nelle aziende faunistico-venatorie, entro i limiti dei rispettivi piani di abbattimento. Nelle aziende agro-venatorie l'abbattimento della fauna di allevamento immessa è consentito soltanto durante la stagione venatoria.

ART. 16 – Norme finali

Per quanto non previsto nel presente decreto si applicano le disposizioni previste dalle Leggi:

- 1) L. 157/92 e smi – L.R. 33/97 e smi- in materia di tutela della fauna selvatica ed attività venatoria;
- 2) L. 353/2000 in materia di tutela delle zone boscate percorse dal fuoco;
- 3) D. M. del 17 ottobre 2007 in materia di misure di conservazione dei Siti Natura 2000 (Zone di Protezione Speciale e Siti di Importanza Comunitaria);

Palermo 13 giugno 2014

L'Assessore
Avv. Ezechia Paolo Reale
firmato

Allegato "B" al Decreto Assessoriale n. 45/Gab del 13 giugno 2014

CALENDARIO VENATORIO 2014/2015

- PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all'esercizio venatorio:

a) Riserve naturali:

- 1) "Foce del Fiume Platani"(AG1);
- 2) "Monti di Palazzo Adriano e Valle del Sosio" (AG1);
- 3) "Monte Genuardo e Santa Maria del Bosco" (AG1);
- 4) "Monte San Calogero (Kronio)" (AG1);
- 5) "Torre Salsa" (AG1);
- 6) "Maccalube di Aragona"(AG2);
- 7) "Monte Cammarata" (AG2);
- 8) "Grotta di Sant'Angelo Muxaro" (AG2);
- 9) "Isola di Lampedusa" (AG3);
- 10) "Isola di Linosa e Lampione" (AG3).

b) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:

- 1) "Torre Salsa", ricadente nel territorio dei Comuni di Siculiana e Montallegro (AG1);
- 2) "Lago Gorgo", ricadente nel territorio del Comune di Montallegro (AG1).

c) Zone cinologiche di tipo "B":

- 1) Ricadente nel territorio del Comune di Agrigento (ATC AG1), all'interno dell'azienda agro venatoria "Monte Mele";
- 2) Ricadente nel territorio del Comune di Campobello di Licata (ATC AG2), c/da Ficuzza;
- 3) Ricadente nel territorio del Comune di Racalmuto (ATC AG2), c/de Abate, Fico, Amara e Giarrizzo;
- 4) Ricadente nel territorio del Comune di Alessandria della Rocca (ATC AG2), c/da Ciniè Carratello;
- 5) Ricadente nel territorio del Comune di Racalmuto (ATC AG2), c/da Villanova;
- 6) Ricadente nel territorio del Comune di Cammarata (ATC AG2), all'interno dell'azienda agrovenatoria "Raineri".
- 7) Ricadente nel territorio del Comune di Canicatti (ATC AG2), contrada Cazzola;
- 8) Ricadente nel territorio del comune di Bivona c/da Ferraria (ATC AG 1)
- 9) Ricadente nel territorio del comune di Santo Stefano Di Quisquina c/da Pietra nera(ATC AG2)
- 10) Ricadente nel territorio del Comune di Sciacca c/da Quarti (ATC AG2)

d) Zone del Demanio Forestale

e) Fondi chiusi ai sensi dell'art. 24 della L.R. 33/97;

f) Centri ed Allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento:

- 1) "Schembri Santa", ricadente nel territorio del Comune di Realmonte (AG1), c/de Vallon Forte e Gianpaolo;
- 2) "Morreale Andrea", ricadente nel territorio del Comune di Racalmuto (AG2), c/da Arena.

Il sotto indicato territorio è riservato a gestione privata della caccia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui agli artt. 25 e 26 della L.R. n.33/97 e dell'art. 12 dell'allegato "A" al presente decreto:

Aziende agro-venatorie:

- 1) **A.A.V.** “Montemele”, ricadente nel territorio dei Comuni di Agrigento e Realmonte (AG1);
- 2) **A.A.V.** “Giardinello”, ricadente nel territorio del Comune di Cammarata (AG2).

Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale costituisce gli ambiti territoriali di caccia della provincia di Agrigento dove l'attività venatoria viene esercitata nel rispetto delle prescrizioni e divieti recati dalla L.R. n.33/97 e successive modifiche ed integrazioni e dagli articoli, da 1 a 12, dell'allegato "A" al presente decreto.

PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all'esercizio venatorio:

a) Riserve naturali:

- 1) “**Monte Conca**” (CL1);
- 2) “**Lago Sfondato**” (CL1);
- 3) “**Riserva Naturale Geologica di contrada Scaleri**” (CL1);
- 4) “**Monte Capodarso e Valle dell'Imera Meridionale**” parte ricadente nel territorio comunale di Caltanissetta (CL1);
- 5) “**Lago Soprano**” (CL1);
- 6) “**Sughereta di Niscemi**” (CL2);
- 7) “**Biviere di Gela**” (CL2).

b) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:

- 1) “**Oasi Scala**”, ricadente nel territorio del Comune di Mussomeli (CL1).

c) Zone cinologiche di tipo “B”:

- 1) **Mandra di Mezzo**. Ricadente nel territorio del Comune di San Cataldo (CL1),

d) Zone cinologiche di tipo “A”:

Avvento, Bucceri, Persico. Ricadente nel territorio del Comune di Caltanissetta (CL1),

e) Zone del Demanio Forestale.

f) Fondi chiusi ai sensi dell'art. 24 della L.R. 33/97:

Il sotto indicato territorio è riservato a gestione privata della caccia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui agli artt. 25 e 26 della L.R. n.33/97 e dell'art. 12 dell'allegato "A" al presente decreto:

Aziende faunistico-venatorie:

- 1) **A.F.V.** “Mandra di Piano”, ricadente nel territorio del Comune di Mussomeli (CL1);
- 2) **A.F.V.** “Cardinale”, ricadente nel territorio del Comune di Mussomeli (CL1);
- 3) **A.F.V. Poggio Diana per la parte ricadente nel territorio del comune di Niscemi (CL1)**

Aziende agro-venatorie:

- 1) **A.A.V.** “**San Martino Cicuta**”, ricadente nel territorio del Comune di Caltanissetta (CL1);
- 2) **A.A.V.** “**Cisterna Barboraso Manca**”, ricadente nel territorio del Comune di San Cataldo (CL1);

L'attività venatoria è altresì vietata nelle seguenti aree e luoghi:

- 1) per una fascia di 150 metri nelle aree contigue ai Siti Natura 2000 in cui la caccia non è consentita, nel rispetto dell'articolo 1 comma 5 bis della Legge 157/92 e s.m.i., introdotto dall'articolo 42 della Legge 96/2010;

2) aree interne alle dighe Comunelli, Disueri e Cimia nonché nell'area interna alla Piana del Signore -(ATC CL 2)

Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale costituisce gli ambiti territoriali di caccia della provincia di Caltanissetta dove l'attività venatoria viene esercitata nel rispetto delle prescrizioni e divieti recati dalla L.R. n.33/97 e successive modifiche ed integrazioni e dagli articoli, da 1 a 12, dell'allegato "A" al presente decreto.

PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA

Il territorio di seguito indicato sottoposto a protezione è precluso all'esercizio venatorio:

a) Parchi:

- 1) “Parco dell’Etna” (CT1);
- 2) “Parco dei Nebrodi” (CT1);
- 3) “Parco fluviale dell’Alcantara” (CT1).

b) Riserve naturali:

- 1) “Oasi del Simeto” (CT1);
- 2) “Fiume Fiumefreddo” (CT1);
- 3) ”Isola Lachea e Faraglioni dei Ciclopi” (CT1);
- 4) “Complesso Immacolatella e Micio Conti” (CT1);
- 5) “La Timpa”(CT1);

c) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica :

- 1) “Invaso Diga Don Sturzo”, ricadente nel territorio dei Comuni di Ramacca (CT1) e Raddusa (CT1);
- 2) “Ponte Barca”, ricadente nel territorio del Comune di Paternò (CT1).

d) Zone cinologiche di tipo “B”:

- 1) Ricadente nel territorio del Comune di Caltagirone (CT2), all’interno dell’azienda agro-venatoria “Poggio Racineci”;
- 2) Ricadente nel territorio del Comune di Licodia Eubea (CT2), c/da Alia;
- 3) Ricadente nel territorio del Comune di Catania (CT1), c/da Juncetto;
- 4) Ricadente nel territorio del Comune di Randazzo (CT1), c/da Torrazza;
- 5) Ricadente nel territorio del Comune di Ramacca (CT1), c/da Cafaro.
- 6) Ricadente nel territorio del Comune di Bronte (CT 1)c/da Placa – Valle dell'Aquila
- 7) Ricadente nel Territorio del Comune di Castel di Iudica (CT1) c/da Vassallo;
- 8) Ricadente nel Territorio del Comune di Caltagirone (CT 1) c/da Russa;

e) Zone del Demanio Forestale.

f) Fondi chiusi ai sensi dell'art. 24 della L.R. 33/97:

g) Centri ed Allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento:

- 1) “Castro Nunzio”, ricadente nel territorio del Comune di Ramacca (CT1), contrada Giunta Giummarra;
- 2) “Motta Maria”, ricadente nel territorio del Comune di Mineo (CT1), contrada Monaci.

Il sotto indicato territorio è riservato a gestione privata della caccia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui agli artt. 25 e 26 della L.R. n.33/97 e dell'art. 12 dell'allegato "A" al presente decreto:

Aziende faunistico – venatorie:

- 1) **A.F.V.** “Acquavena Giardinelli Macchiafava”, ricadente nel territorio del Comune di Bronte (CT1);
- 2) **A.F.V.** “Poggio Diana”, ricadente nel territorio del Comune di Caltagirone (CT2);
- 3) **A.F.V.** “Insolio”, ricadente nel territorio del Comune di Granieri (CT2).

Aziende agro-venatorie:

- 1) **A.A.V.** “El Condor”, ricadente nel territorio del Comune di Bronte (CT1);
- 2) **A.A.V.** “LavinIa”, ricadente nel territorio del Comune di Castel di Judica (CT1);
- 3) **A.A.V.** “Poggio Racineci”, ricadente nel territorio del Comune di Caltagirone (CT2);
- 4) **A.A.V.** “Dain ”, ricadente nel territorio dei Comuni di Vizzini e Licodia Eubea (CT2);
- 5) **A.A.V.** “Stella di Racineci”, ricadente nel territorio del Comune di Caltagirone (CT2);
- 6) **A.A.V.** “Russa”, ricadente nel territorio del Comune di Caltagirone (CT2);

Per la stagione venatoria 2014/2015 l’esercizio della caccia è altresì vietato nelle seguenti zone:

1. **Area comunale “Parco Monte Po”**, ricadente nel territorio del Comune di Catania (CT1);
2. **Parco Naturalistico sub-urbano “Gurna”**, ricadente nel territorio del Comune di Mascali (CT1);
3. **Parco Naturalistico sub-urbano “Monte Serra”**, ricadente nel territorio del Comune di Viagrande (CT1);
- 4) Parco archeologico di “Monte Iudica” ricadente nel territorio del comune di Castel Di Iudica

L’attività venatoria è altresì vietata nelle seguenti aree e luoghi:

- per una fascia di 150 metri nelle aree contigue ai Siti Natura 2000 in cui la caccia non è consentita, nel rispetto dell’articolo 1 comma 5 bis della Legge 157/92 e s.m.i., introdotto dall’articolo 42 della Legge 96/2010;

Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale costituisce gli ambiti territoriali di caccia della provincia di Catania dove l’attività venatoria viene esercitata nel rispetto delle prescrizioni e divieti recati dalla L.R. n.33/97 e successive modifiche ed integrazioni e dagli articoli, da 1 a 12, dell’allegato "A" al presente decreto.

- PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all’esercizio venatorio:

a) Parchi:

- 1) **“Parco dei Nebrodi” territorio dei comuni di Cerami e Nicosia** ATC (EN1);
- 2) **“Parco Minerario Floristella”** territorio comunale di Enna ATC (EN2).

b) Riserve naturali:

- 1) **“Monte Altesina”** territorio dei comuni di Leonforte e Nicosia(EN1);
- 2) **“Sambuchetti - Campanito”** territorio dei comuni di Nicosia e Cerami (EN1);
- 3) **“Vallone di Piano della Corte”** ricadente nel territorio del comune di Agira(EN1);
- 4) **“Lago di Pergusa”** ricadente nel territorio del comune di Enna (EN2);
- 5) **“Monte Capodarso e Valle dell’Imera Meridionale”** ricadente nel territorio dei comuni di Enna e Pietrapertusa, (EN2);
- 6) **“Rossomanno – Grottascura – Bellia”** ricadente nel territorio del comune di Enna (EN2).

c) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:

- 1) **“Invaso Diga Don Sturzo”**, parte ricadente nel territorio del Comune di Aidone (EN2).

d) Zone cinologiche di tipo "B":

- 1) Ricadente nel territorio del Comune di Calascibetta (EN2), c/da Peraniera;
- 2) Ricadente nel territorio del Comune di Nicosia (EN1), c/da Graffagna.
- 3) Ricadente nel territorio del Comune di Piazza Armerina - Feudo Ventura- ATC EN 2
- 4) Ricadente nel territorio del Comune di Troina ATC EN 1- "Barsamà" ATC EN 1
- 5) Ricadente nel territorio del Comune di Centuripe- Costantina Frachiscè ATC EN 1
- 6) Ricadente nel territorio del Comune di Aidone c/da Drago fosso ATC EN1
- 7) Ricadente nel territorio del Comune di Regalbuto c/da Feudo grande ATC EN2
- 8) Ricadente nel territorio del Comune di Nicosia c/da Monaco all'interno della AFV Monaco (EN1);

f) Zone del Demanio Forestale.

g) Fondi chiusi ai sensi dell'art. 24 della L.R. 33/97

Aree Industriali:

- 1) Cosorzio A.S.I. -A.TC EN2
- 2) Miniera Pasquasia -ATC EN2

Il sotto indicato territorio è riservato a gestione privata della caccia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui agli artt. 25 e 26 della L.R. n.33/97 e dell'art. 12 dell'allegato "A" al presente decreto:

Aziende faunistico-venatorie:

- 1) **A.F.V.** "Buscemi", ricadente nel territorio dei Comuni di Troina (EN1) e Regalbuto (EN1);
- 2) **A.F.V.** "Scarvi San Francesco", ricadente nel territorio del Comune di Troina (EN1);
- 3) **A.F.V.** "S. Silvestro Intronata", ricadente nel territorio del Comune di Sperlinga (EN1);
- 4) **A.F.V.** "Cicera" ricadente nel territorio del Comune di Sperlinga (EN1);
- 5) **A.F.V.** "Monaco", ricadente nel territorio del Comune di Nicosia (EN1);
- 6) **A.F.V.** "Tremurli", ricadente nel territorio del Comune di Enna (EN2).
- 7) **A.F.V.** "Carbone" ricadente nel territorio del comune di Troina.

Aziende agro-venatorie:

- 1) **A.A.V.** "Cannella", ricadente nel territorio del Comune di Nicosia (EN1);
- 2) **A.A.V.** "Crisaffe", ricadente nel territorio del Comune di Troina (EN1)
- 3) **A.A.V.** "Carangiaro-Scioltabino", ricadente nel territorio del Comune di Enna (EN2);
- 4) **A.A.V.** "Capitone", ricadente nel territorio del Comune di Enna (EN2);
- 5) **A.A.V.** "Carangiara", ricadente nel territorio del Comune di Enna (EN2);
- 6) **A.A.V.** "Ficilino Polizzello", parte ricadente nel territorio del Comune di Nicosia (EN1).
- 7) **A.A.V.** Drago ricadente inel territorio comunale di Aidone e Piazza Armerina EN2
- 8) **A.A.V.** Feudo Ventura nel territorio del comune di Piazza Armerina ATC EN2
- 9) **A.A.V.** Costantina Frachiscè ricadente nel territorio del comune di Centuripe ATC EN1
- 10) **A.A.V.** "Giacchia" ricadente nel territorio comunale di Agira ATC EN 1

L'attività venatoria è altresì vietata nelle seguenti aree e luoghi:

- per una fascia di 150 metri nelle aree contigue ai Siti Natura 2000 in cui la caccia non è consentita, nel rispetto dell'articolo 1 comma 5 bis della Legge 157/92 e s.m.i., introdotto dall'articolo 42 della Legge 96/2010;

Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale costituisce gli ambiti territoriali di caccia della provincia di Enna dove l'attività venatoria viene esercitata nel rispetto delle prescrizioni e divieti recati dalla L.R. n.33/97 e successive modifiche ed integrazioni e dagli articoli, da 1 a 12, dell'allegato "A" al presente decreto.

-

- PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all'esercizio venatorio:

a) Parchi:

- 1) "Parco dei Nebrodi" (ME1 - ME2);
- 2) "Parco fluviale dell'Alcantara" (ME2).

b) Riserve naturali:

- 1) "Vallone Calagna sopra Tortorici" (ME1);
- 2) "Bosco di Malabotta" (ME2);
- 3) "Fiumedinisi e Montescuderi" (ME2);
- 4) "Isola Bella" (ME2);
- 5) "Laghetti di Tindari" (ME2);
- 6) "Laguna di Capo Peloro" (ME2);
- 7) "Isola di Alicudi" (ME3);
- 8) "Isola di Filicudi e Scogli Canna e Montenassari" (ME3);
- 9) "Isola di Panarea e Scogli vicini" (ME3);
- 10) "Isola di Stromboli e Strombolicchio" (ME3);
- 11) "Monte Fossa delle Felci e dei Porri" (ME3).

c) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:

- 1) "Serrafalco - Costi - Cuppitta", ricadente nel territorio del Comune di Castelmola (ME2);
- 2) "San Cono - Casale - Cardusa", ricadente nel territorio del Comune di Tripi (ME2);
- 3) "Loco - Mandali - Santa Venera", ricadente nel territorio del Comune di Castoreale (ME2);
- 4) "Rocca Salvatesta", ricadente nel territorio dei Comuni di Francavilla di Sicilia (ME2) e Novara di Sicilia (ME2);
- 5) "Mandrizzi", ricadente nel territorio dei Comuni di Francavilla di Sicilia (ME2) e Novara di Sicilia (ME2).

d) Zone Cinologiche di tipo "B":

- 1) Ricadente nel territorio del Comune di Novara di Sicilia (ME2), c/de Montagna Serro dell'Olmo, Tavoliere e Pirato;
- 2) Ricadente nel territorio del Comune di S. Lucia del Mela (ME2), c/da Piano del Campo;
- 3) Ricadente nel territorio del Comune di San Piero Patti (ME2), c/da Canalotto.
- 4) Ricadente nel Comune di Ficarra c/da S. Rosalia ATC ME 2
- 5) ricadente nel comune di Sant'Agata Militello c/da s. Quaranta- Ciccarello ATC ME1

e) Zone del Demanio Forestale.

f) Fondi chiusi ai sensi dell'art. 24 della L.R. 33/97

Il sotto indicato territorio è riservato a gestione privata della caccia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui agli artt. 25 e 26 della L.R. n.33/97 e dell'art. 12 dell'allegato "A" al presente decreto:

Aziende faunistico-venatorie:

- 1) A.F.V. "Ruggirà Comunelli", ricadente nel territorio del Comune di Cesarò (ME1);

Aziende agro-venatorie:

- 1) azienda agro-venatoria "La Quercia", ricadente nel territorio del comune di Patti (ATC ME2) c/da Litto;

La caccia, inoltre, è vietata nei seguenti valichi montani e per una distanza, in ogni senso, di mille metri dagli stessi

<i>Valico</i>	<i>Elevazione m s.l.m</i>	<i>Coordinate geografiche</i>
1. Portella Colle Basso (Cesarò - ME)	1.335	37° 53' 21" N – 14° 35' 27" E
2. Portella Biviere (Cesarò – ME)	1.281	37° 57' 18" N – 14° 42' 35" E
3. Portella della Busica (Tortrici - ME)	1.228	37° 58' 31" N – 14° 17' 51" E
4. Portella Zilla (Roccella Valdemone - ME)	1.165	37° 58' 59" N – 14° 59' 54" E
5. Contrada Cardone (Antillo - ME)	811	37° 59' 34" N – 15° 12' 14" E

L'attività venatoria è altresì vietata nelle seguenti aree e luoghi:

1) per una fascia di 150 metri nelle aree contigue ai Siti Natura 2000 in cui la caccia non è consentita, nel rispetto dell'articolo 1 comma 5 bis della Legge 157/92 e s.m.i., introdotto dall'articolo 42 della Legge 96/2010;

2) Nelle Isole: Alicudi; Filicudi; Panarea; Salina; Stromboli; Strombolicchio; Basiluzzo

Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale costituisce gli ambiti territoriali di caccia della provincia di Messina dove l'attività venatoria viene esercitata nel rispetto delle prescrizioni e divieti recati dalla L.R. n.33/97 e successive modifiche ed integrazioni e dagli articoli, da 1 a 12, dell'allegato "A" al presente decreto. La caccia è vietata nei seguenti valichi montani, per una distanza di mille metri dagli stessi

-
- **PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO**

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all'esercizio venatorio:

a) Parchi naturali

1) **"Parco delle Madonie"** (PA2).

b) Riserve naturali:

1) **"Bagni di Cefalà Diana e Chiarastella"** (PA1);

2) **"Bosco della Ficuzza, Rocca Busambra, Bosco del Cappelliere e Gorgo del Drago"** (PA1);

3) **"Capo Gallo"** (PA1);

4) **"Capo Rama"** (PA1);

5) **"Grotta di Carburangeli"** (PA1);

6) **"Grotta di Entella"** (PA1);

7) **"Grotta Conza"** (PA1);

8) **"Grotta dei Puntali"** (PA1);

9) **"Isola delle Femmine"** (PA1);

10) **"Monte Carcaci"** (PA1);

11) **"Monte Genuardo e Santa Maria del Bosco"** (PA1);

12) **"Monti di Palazzo Adriano e Valle del Sosio"** (PA1);

13) **"Serre della Pizzuta"** (PA1);

14) **"Montepellegrino"** (PA1);

15) **"Bosco della Favara e Bosco Granza"** (PA2);

16) **"Monte S. Calogero"** (PA2);

17) **"Pizzo Cane, Pizzo Trigna e Grotta Mazzamuto"** (PA2);

18) **"Serre di Ciminna"** (PA2);

19) **"Isola di Ustica"** (PA3).

20) **"Grotta della Molara"** (PA1)

c) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:

1) **"Invaso Poma"**, ricadente nel territorio dei Comuni di Partinico (PA1), Monreale (PA1) e San Giuseppe Jato (PA1);

2) **“Oasi Lago Piana degli Albanesi e Santa Cristina Gela”**, ricadente nel territorio dei Comuni di Piana degli Albanesi (PA1) e di Santa Cristina Gela (PA1).

d) Zone cinologiche di tipo “B”:

- 1) Ricadente nel territorio del Comune di Altofonte (PA1), c/da Rebuttone;
- 2) Ricadente nel territorio del Comune di Corleone (PA1), c/da Spinuso;
- 3) Ricadente nel territorio del Comune di Lercara Friddi (PA1), c/da Todaro;
- 4) Ricadente nel territorio del Comune di Godrano (PA1) c/da Marosa
- 5) Ricadente nel territorio del Comune Baucina (PA2) C/da Suvarita
- 6) Ricadente nel territorio del Comune di Vicari (PA1), c/da Rocche di Ferro;
- 7) Ricadente nel territorio del Comune di Alimena (PA2), c/da Bulfara;
- 8) Ricadente nel territorio del Comune di Castellana Sicula (PA2), c/da Tudia, all’interno dell’azienda agro-venatoria “Di Dato Francesca”;
- 9) Ricadente nel territorio del Comune di Caccamo (PA2), S.Leonardo
- 10) Ricadente nel territorio del Comune di Cerda (PA2), c/da Malluta;
- 11) Ricadente nel territorio del Comune di Gangi (PA2), c/da Camporotondo;
- 12) Ricadente nel territorio del Comune di San Mauro Castelverde (PA2), all’interno dell’ azienda faunistico-venatoria "Cirrito";
- 13) Ricadente nel territorio del Comune di Godrano (PA1) c/da Giardinello, all’interno dell’azienda agro-venatoria omonima;
- 14) Ricadente nel territorio del Comune di Valledolmo (PA2) c/da Mandranuova;
- 15) Ricadente nel territorio del Comune di Montemaggiore Belsito (PA2) c/da Ladro.
- 16) Ricadente nel territorio comunale di Ventimiglia di Sicilia (PA2) c/da Traversa.

e) Zone cinologiche di tipo “A”:

- 1) Ricadente nel territorio del Comune di Cerda (PA2), c/da Burgitabus;
- 2) Ricadente nel territorio del Comune di Resuttano (PA2), c/da Sparaino.

f) Zone del Demanio Forestale.

g) Fondi chiusi ai sensi dell'art. 24 della L.R. 33/97

i) Centri ed Allevamenti di Selvaggina a scopo di ripopolamento:

- 1) “Barna Gianpiero”, ricadente nel territorio del Comune di Godrano (PA1), c/da Marosa;
- 2) “Randazzo Giovanni”, ricadente nel territorio del Comune di Partinico (PA1), c/da Ramo;
- 3) “Emma Benedetto”, ricadente nel territorio del Comune di Monreale (PA1), c/da Billiemi;
- 4) “Napoli Calogero”, ricadente nel territorio del Comune di Valledolmo (PA2), c/da Mandra Nuova.

Il sotto indicato territorio è riservato a gestione privata della caccia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui agli artt. 25 e 26 della L.R. n.33/97 e dell'art. 12 dell'allegato "A" al presente decreto:

Aziende faunistico-venatorie:

- 1) **A.F.V.** “Marosa”, ricadente nel territorio del Comune di Godrano (PA1);
- 2) **A.F.V.** “Pecorone”, ricadente nel territorio del Comune di Ciminna (PA2);
- 3) **A.F.V.** “Maganocè” ricadente nel territorio del Comune di Piana degli Albanesi (PA1);
- 4) **A.F.V.** “ Zimmarra” ricadente nel territorio del Comune di Gangi (PA2)
- 5) **A.F.V.** “Casalgiordano”, ricadente nel territorio del Comune di Blufi (PA2)

Aziende agro-venatorie:

- 1) **A.A.V.** “Giardinello”, ricadente nel territorio del Comune di Godrano (PA1);
- 2) **A.A.V.** “Francesca Di Dato”, ricadente nel territorio del Comune di Castellana Sicula (PA2);
- 3) **A.A.V.** “Cannella” (parte), ricadente nel territorio del Comune di Gangi (PA2);

- 4) **A.A.V.** “Mandranuova”, ricadente nel territorio del Comune di Valledolmo (PA2).
- 5) **A.A.V.** “Ficilino – Polizzello” parte ricadente nel territorio del Comune di Gangi (PA2)
- 6) **A.A.V.** “Castellaccio” ricadente nel territorio del Comune di Valledolmo ATC PA2

La caccia, inoltre, è vietata nei seguenti valichi montani e per una distanza, in ogni senso, di mille metri dagli stessi

Valico	Elevazione m s.l.m	Coordinate geografiche
1. Portella Colla (Isnello – PA)	1.425	37° 52' 04" N – 14° 00' 18" E
2. Portella di Mandarini (Petralia Soprana - PA)	1.208	37° 51' 34" N – 14° 05' 59" E

Per la stagione venatoria 2014/2015 l'attività venatoria è altresì vietata, ai sensi dell'art. 18 comma 4, nelle seguenti zone:

Comune di San Mauro Castelverde, area estesa Ha 1500 nelle contrade Torretta, Pirato, Canalicchio, Colombo, Gallina, Portella Ciambra.

L'attività venatoria è altresì vietata nelle seguenti aree e luoghi:

- 1) per una fascia di 150 metri nelle aree contigue ai Siti Natura 2000 in cui la caccia non è consentita, nel rispetto dell'articolo 1 comma 5 bis della Legge 157/92 e s.m.i., introdotto dall'articolo 42 della Legge 96/2010;
- 2) Nell'isola di Ustica l'attività venatoria è vietata nell'area “Gorgo salato” (habitat prioritario) e nella fascia di 150 metri esterna contigua all'area umida;

Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale costituisce gli ambiti territoriali di caccia della provincia di Palermo dove l'attività venatoria viene esercitata nel rispetto delle prescrizioni e divieti recati dalla L.R. n.33/97 e successive modifiche ed integrazioni e dagli articoli, da 1 a 12, dell'allegato "A" al presente decreto.

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all'esercizio venatorio:

a) Riserve naturali:

- 1) “Pino d'Aleppo” (RG1);
- 2) “Macchia foresta del fiume Irmínio” (RG1 - RG2).
- 3) “Pantani della Sicilia sud-orientale” (RG2)

b) Zone cinologiche di tipo “B”:

- 1) Ricadente nel territorio del Comune di Ragusa (RG1), c/da “Montesano”
- 2) Ricadente nel territorio del Comune di Ragusa (RG1), c/da Pontemaggio Aramonda;
- 3) Ricadente nel territorio del Comune di Modica (RG2), c/da Sbrizza.

c) Zone del Demanio Forestale.

d) Fondi chiusi ai sensi dell'art. 24 della L.R. 33/97

Il sotto indicato territorio è riservato a gestione privata della caccia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui agli artt. 25 e 26 della L.R. n.33/97 e dell'art. 12 dell'allegato "A" al presente decreto:

Aziende faunistico-venatorie:

- 1) **A.F.V.** “Maestro”, ricadente nel territorio dei Comuni di Ragusa (RG1) e Scicli (RG2);
- 2) **A.F.V.** “Pulce”, ricadente nel territorio del Comune di Ragusa (RG1);

Aziende agro-venatorie:

- 1). **A.A.V.** “Montesano”, ricadente nel territorio del Comune di Modica (RG2) .

L'attività venatoria è altresì vietata nelle seguenti aree e luoghi:

- per una fascia di 150 metri nelle aree contigue ai Siti Natura 2000 in cui la caccia non è consentita, nel rispetto dell'articolo 1 comma 5 bis della Legge 157/92 e s.m.i., introdotto dall'articolo 42 della Legge 96/2010;

Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale costituisce gli ambiti territoriali di caccia della provincia di Ragusa dove l'attività venatoria viene esercitata nel rispetto delle prescrizioni e divieti recati dalla L.R. n.33/97 e successive modifiche ed integrazioni e dagli articoli, da 1 a 12, dell'allegato "A" al presente decreto.

- PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all'esercizio venatorio:

a) Riserve naturali:

- 1) “**Pantalica, Valle dell’Anapo e T. Cavagrande**” (SR1);
- 2) “**Complesso speleologico Villasmundo - S.Alfio**” (SR1);
- 3) “**Grotta Palombara**” (SR1);
- 4) “**Saline di Priolo**” (SR1);
- 5) “**Riserva Naturale Orientata di Vendicari**” (SR2);
- 6) “**Cavagrande del Cassibile**” (SR2);
- 7) “**Fiume Ciane e Saline di Siracusa**” (SR2);
- 8) “**Grotta Monello**” (SR2).
- 9) “**Pantani della Sicilia sud-orientale**” ricadente nei comuni di Pachino e Noto (SR2);

b) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:

- 1) “**Lago di Lentini**”, ricadente nel territorio del Comune di Lentini (SR1);
- 2) “**Oasi faunistica di Vendicari**“, ricadente nel territorio del Comune di Noto (SR2).

c) Zone cinologiche di tipo “B”:

- 1) Ricadente nel territorio del Comune di Noto (SR2), c/da Baronazzo;
- 2) Ricadente nel territorio del Comune di Avola (SR2), c/da Spineta.
- 3) Ricadente nel territorio del Comune di Noto (SR2) c/da San Marco

d) Zone del Demanio Forestale.

e) Fondi chiusi ai sensi dell'art. 24 della L.R. 33/97

f) Centri ed Allevamenti di Selvaggina a scopo di ripopolamento:

- 1) “**Circoli riuniti cacciatori di Avola e Noto**”, ricadente nel territorio del Comune di Avola (SR2), c/da Spineta.

Il sotto indicato territorio è riservato a gestione privata della caccia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui agli artt. 25 e 26 della L.R. n.33/97 e dell'art. 12 dell'allegato "A" al presente decreto:

Aziende faunistico-venatorie:

- 1) **A.F.V.** “Casale” ricadente nel territorio del Comune di Buscemi (SR1);
- 2) **A.F.V.** “Bufalefi” ricadente nel territorio del comune di Noto (SR 2);
- 3) **A.F.V.** “Sant’Elia Meti”, ricadente nel territorio dei Comuni di Avola e Noto (SR2);
- 4) **A.F.V.** “Val di Noto Porcari Spineta”, ricadente nel territorio del Comune di Noto (SR2);

Aziende agro-venatorie:

- 1) **A.A.V.** “Azienda Agricola Baronazzo”, ricadente nel territorio del Comune di Noto (SR2);
- 2) **A.A.V.** “Montagna di Avola”, ricadente nel territorio del Comune di Noto (SR2).
- 3) **A.A.V.** “Busulmone” ricadente nel territorio del Comune di Noto (SR2) ;

Parchi storici ed archeologici

L'attività venatoria è altresì vietata nelle seguenti aree e luoghi:

- “Capo Murro di Porco e della penisola della Maddalena” ricadente nel comune di Siracusa (SR2)- Come previsto dal Decreto n. 442/2012 del Dirigente Generale del Dipartimento dell'ambiente;
- “Pantani di Gelsari e di Lentini” Come previsto dal Decreto n. 442/2012 del Dirigente Generale del Dipartimento dell'ambiente;
- per una fascia di 150 metri nelle aree contigue ai Siti Natura 2000 in cui la caccia non è consentita, nel rispetto dell'articolo 1 comma 5 bis della Legge 157/92 e s.m.i., introdotto dall'articolo 42 della Legge 96/2010;

Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale costituisce gli ambiti territoriali di caccia della provincia di Siracusa dove l'attività venatoria viene esercitata nel rispetto delle prescrizioni e divieti recati dalla L.R. n.33/97 e successive modifiche ed integrazioni e dagli articoli, da 1 a 12, dell'allegato "A" al presente decreto.

- PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all'esercizio venatorio:

a) Riserve naturali:

- 1) “**Bosco di Alcamo**” (TP1);
- 2) “**Zingaro**” (TP1);
- 3) “**Saline di Trapani**” (TP1);
- 4) “**Monte Cofano**” (TP1);
- 5) “**Foce del fiume Belice e dune limitrofe**” (TP2);
- 6) “**Isole dello stagnone di Marsala**” (TP2);
- 7) “**Grotta Santa Ninfa**” (TP2);
- 8) “**Lago Preola e Gorghi Tondi**” (TP2);
- 9) “**Isola di Pantelleria**” (TP4).

b) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:

- 1) “**Capofeto**”, ricadente nel territorio del Comune di Mazara del Vallo (TP2).

c) Zone Cinologiche di tipo “B”:

- 1) Ricadente nel territorio del Comune di Salemi (TP2), c/da San Giorgio;
- 2) Ricadente nel territorio del Comune di Partanna (TP2), c/da Magaggiari;
- 3) Ricadente nel territorio del Comune di Castelvetro (TP2), c/da SS. Trinità, all'interno dell'azienda agro-venatoria;
- 4) Ricadente nel territorio del Comune di Trapani (TP1), c/da Casal Monaco.
- 5) Ricadente nel territorio del Comune di Mazara del Vallo c/da Bucari.

d) Zone del Demanio Forestale regionale.

e) Fondi chiusi ai sensi dell'art. 24 della L.R. 33/97

Il sotto indicato territorio è riservato a gestione privata della caccia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui agli artt. 25 e 26 della L.R. n.33/97 e dell'art. 12 dell'allegato "A" al presente decreto:

Aziende agro-venatorie:

- 1) **A.A.V.** “SS. Trinità”, ricadente nel territorio del Comune di Castelvetro (TP2);
- 2) **A.A.V.** “Casal Monaco”, ricadente nel territorio del Comune di Trapani (TP1).
- 3) **A.A.V.** “ Sant'Agata Masseria vecchia” ricadente nel territori del comune di Mazara del Vallo;

L'attività venatoria è altresì vietata nelle seguenti aree e luoghi:

1) per una fascia di 150 metri nelle aree contigue ai Siti Natura 2000 in cui la caccia non è consentita, nel rispetto dell'articolo 1 comma 5 bis della Legge 157/92 e s.m.i., introdotto dall'articolo 42 della Legge 96/2010;

Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale costituisce gli ambiti territoriali di caccia della provincia di Trapani dove l'attività venatoria viene esercitata nel rispetto delle prescrizioni e divieti recati dalla L.R. n.33/97 e successive modifiche ed integrazioni e dagli articoli, da 1 a 12, dell'allegato "A" al presente decreto.

DISPOSIZIONI GENERALI

Si rappresenta che ai sensi del comma 1 art. 10 della L. 353/2000 è, inoltre, vietato per dieci anni l'esercizio venatorio nei soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco. Il catasto incendi, con la cartografia dettagliata delle aree percorse da fuoco, è consultabile presso tutti i Comuni siciliani.

Si ricorda che ai sensi del comma 3 art. 21 della L.R. 1° settembre 1997 n° 33 “*tutte le zone comunque sottratte all'esercizio venatorio devono essere delimitate da apposite tabellazioni, da installare a cura delle Ripartizioni faunistico-venatorie, dei soggetti indicati negli artt. 24, 25 e 38, degli enti pubblici e privati che sono preposti alla vigilanza delle zone sottratte all'esercizio venatorio*”

Per la cartografia delle aree naturali protette istituite dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente è consultabile il sito: www.regione.sicilia.it/territorio/index.htm

Le Ripartizioni Faunistico Venatorie, sono incaricate di dare ampia pubblicità ai divieti di caccia riguardanti le aree ricadenti nel territorio provinciale di rispettiva competenza.

Alla diffusione delle presenti disposizioni, divieti e/o prescrizioni territoriali in materia di prelievo venatorio provvederà l'Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari della Regione Siciliana anche per il tramite delle Ripartizioni Faunistico Venatorie, Unità Operative del Servizio VII del Dipartimento Interventi Strutturali per l'Agricoltura.

Palermo 13 giugno 2014

L'Assessore
Avv. Ezechia Paolo Reale
firmato